

- la sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art.185, c.2);
- nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art.185, c.3);
- è vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art.185, c.4);
- nel Regolamento di Esecuzione del CdS sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378);
- I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art.5, c.3);
- fuori dei centri abitati l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art.5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art.6 c.4 lett.b);
- esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art.6 c.4 lett.d);
- esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art.6 c.4 lett.f);
- nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art.6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a);
- essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art.7 c.1 lett.e);
- essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art.7 c.1 lett.f);
- essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 (art.7 c.1 lett.h);

PRESO ATTO CHE

- con nota del 2 aprile 2007- prot. 0031543 - del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII - a firma del Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Dondolini (**che si allega al presente ricorso**), il Ministero ha assunto la propria posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, fornendo la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 185 del Codice della strada;
- tale pronunciamento è stato emanato ai sensi dell'art. 5 del Codice della Strada e ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di Esecuzione e attuazione e che, pertanto, tali interpretazioni sono frutto di un potere di direttiva concessa dalla legge (Codice della strada) al medesimo Ministero e, quindi, a tutti gli effetti vincolanti per gli enti proprietari delle strade come nel caso del comune di.....;
- appare evidente come l' Ordinanza del Comune di che ha stabilito (**indicare la limitazione ovvero il divieto di sosta apposto nei confronti delle autocaravan**) appare illegittima in quanto in aperto contrasto con quanto stabilito dal Ministero dei trasporti con la nota sopra citata, alla pagina.....;
- considerata la natura amministrativa del ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203, codesto spettabile Ufficio è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di Codice della strada dettate dal Ministero dei Trasporti, quale organo dell' Amministrazione Statale preposto a fornire le indicazioni e le interpretazioni per la corretta applicazione del medesimo Codice;
- da un punto di vista sostanziale nonché formale, appare evidente l'illegittimità della sanzione in quanto applicata in base all'Ordinanza comunale palesemente "contra legem";

Per i motivi di fatto e le ragioni di diritto sopra riportate il sottoscritto CHIEDE la sospensione e l'annullamento del predetto verbale e quei conseguenti provvedimenti che riterrà opportuno emettere.
il sottoscritto chiede altresì l'audizione personale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 204 del D.Lgs. 285/92.

..... data

FIRMA